

IL SINDACO

IL TECNICO
ESTENSORE

IL SEGRETARIO
COMUNALE

IN ALLEGATO ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Comune di **GENIVOLTA** Provincia di **Cremona**

Allegato n. : **B*** Titolo : **NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE P.R.C. / MODIF.**

IL TECNICO ESTENSORE : **Dott. Arch. CAMILLO CUGINI**
Via Porzi n. 24, Crema (CR)
Tel./fax 0373 250080

INDICE

Articolo 1	Generalità
Articolo 2	Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale
Articolo 3	Costruzione dei Tumuli
Articolo 4	Costruzione dei Loculi
Articolo 5	Costruzione di Ossari e Cinerari
Articolo 6	Costruzione delle Cappelle Gentilizie
Articolo 7	Interventi Consentiti all'Interno delle Fasce di Rispetto Cimiteriali
Articolo 8	Monumenti Vincolati
Articolo 9	Ossario Comune

ART. 1 GENERALITA'

Il Piano Regolatore del Cimitero è lo strumento programmatico, tecnico amministrativo necessario per la corretta gestione delle aree e strutture cimiteriali.

Le norme tecniche stabiliscono le modalità attraverso le quali si consolida, si trasforma, si amplia la struttura cimiteriale; esse stabiliscono la misura delle aree, le tipologie di sepoltura con le relative caratteristiche tecniche e strutturali che in ogni caso devono risultare conformi a quanto disposto dalla normativa igienico-sanitaria vigente.

Ogni opera eseguita da privati nell'ambito della zona cimiteriale è soggetto ad autorizzazione formale secondo le procedure che sono contenute nel Regolamento "Polizia Mortuaria e Attività Funebri e Cimiteriali".

Nel Cimitero di Genivolta sono state individuate aree ed edifici funerari con le seguenti destinazioni :

1. Campi Tumuli;
2. Cappelle Gentilizie;
3. Edifici funerari per Loculi ;
4. Celle per Ossario e per Urne Cinerarie;
5. Ossario/Cinerario Comune;
6. Monumenti Vincolati.

ART. 2 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano del Cimitero si attua sulla base dei seguenti provvedimenti :

- Esecuzione di opere pubbliche o di manutenzione straordinaria approvate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale a seconda dei casi;
- Esecuzione di opere riguardanti sepolture private in forza di specifiche autorizzazioni;

Per le opere di manutenzione straordinaria è richiesta unicamente la segnalazione al Comune.

Le opere pubbliche di competenza del Consiglio Comunale riguardano i seguenti interventi :

- Ampliamento del perimetro del Cimitero;
- Alienazione, eliminazione o trasformazione di monumenti vincolati.

Compete alla Giunta Comunale ogni altro intervento residuo.

ART. 3 COSTRUZIONE DI TUMULI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i cadaveri per un periodo di tempo determinato.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un tumulo o loculo separati.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura di mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Normalmente il Comune assegna l'area, mentre ogni altro onere realizzativo è a carico del concessionario.

ART. 4 COSTRUZIONE DI LOCULI

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Il loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, in modo da consentirne la collocazione o laterale, o frontale, per scorrimento.

Le dimensioni interne devono essere adeguate alla collocazione del feretro e pertanto non devono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 metri, larghezza 0,75 metri, altezza 0,70 metri; a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga costruita con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o no in opera, o con elementi prefabbricati; mentre le solette delle zone accessibili al pubblico devono essere dimensionate per sopportare il sovraccarico massimo prevedibile.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

Di norma i padiglioni a loculi sovrapposti sono realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale. Al privato concessionario spetta unicamente l'apposizione della lastra commemorativa.

ART. 5 COSTRUZIONE DI OSSARI E CINERARI

Per quanto riguarda gli ossari e i cinerari, questi sono cellette che dovranno avere preferibilmente le seguenti misure interne : cm. 70 x 30 x 30.

Non sono richieste particolari caratteristiche strutturali.

Ogni nicchia contenente resti deve essere chiusa e recare sulla lastra di chiusura almeno il cognome della famiglia del defunto.

A cura del Comune sarà applicata apposita targhetta con riportato il numero della nicchia e la data di scadenza della concessione.

Nel cimitero sono presenti numerose cellette ossario, in corrispondenza dei loculi attuali, ma saranno inserite altre cellette nella formazione dei nuovi loculi.

ART. 6 COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE

Le Cappelle Gentilizie per nuclei familiari vengono di norma realizzate al “rustico” dall’Amministrazione Comunale e poi cedute in concessione ai privati con diritto di utilizzo per 99 anni.

Al privato concessionario spetta l’onere del completamento, del rivestimento interno, ecc....

All'interno della cappella possono essere realizzati loculi fuori terra e/o interrati, a più piani sovrapposti.

I piani interrati non possono essere superiori a 2.

Ogni loculo deve essere direttamente e facilmente accessibile per la sepoltura del feretro, pertanto deve avere davanti uno spazio libero sufficiente per consentire la tumulazione del feretro in condizioni di sicurezza.

La struttura del loculo deve rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia di edilizia funeraria e in materia igienico – sanitaria.

Devono essere comunque garantite le condizioni di sicurezza statica.

Le strutture portanti in cemento armato devono essere regolarmente denunciate alla competente autorità di controllo.

ART. 7 INTERVENTI CONSENTITI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI (art. 338 T.U. Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e art. 28 Legge 166/2002)

All'interno delle fasce di rispetto cimiteriali è normalmente vietata ogni nuova costruzione che non sia legata alla struttura cimiteriale.

È consentita la normale coltivazione agricola e la tenuta di orti e giardini.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 28 della Legge 166/2002, all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali, e con riferimento agli edifici esistenti sono consentiti unicamente :

- Gli interventi di manutenzione ordinaria;
- Gli interventi di manutenzione straordinaria;
- Gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- I cambi di destinazione d'uso.

per gli edifici già esistenti

ART. 8 MONUMENTI VINCOLATI

Alcune porzioni del Cimitero hanno le caratteristiche previste dall'art. 10 e dall'art. 11 Dlgs. n. 42 del 22/01/2004 per essere ritenute parti aventi valore culturale e storico.

Ogni intervento su dette porzioni non potrà prescindere pertanto da una attenta lettura dell'organismo ed autorizzazione eventuale della Sovrintendenza competente.

ART. 9 OSSARIO COMUNE

Nel Cimitero esiste un “ossario” comune ove vengono raccolti in perpetuo i resti mortali e le ceneri per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Nell’ossario comune devono essere raccolte le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per deporle in cellette ossario in concessione.